



Modifiche al Regolamento per la disciplina degli incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della L. 240/2010, emanato con DR n. 1620/2025 del 14/10/2025

Articolo 1 (Modifica all'art. 7 Modalità di selezione)

L'art. 7 comma 8 è modificato come di seguito riportato:

"[...]

8. Le selezioni potranno essere espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, o da altri soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo di progetti di ricerca. Qualora le regole del programma di finanziamento prevedano che l'attività venga svolta dal soggetto selezionato in autonomia, si potrà derogare alla presenza del tutor. In tale caso la responsabilità in merito alle risorse necessarie per lo svolgimento del progetto oggetto di finanziamento competitivo (quali ad esempio, spazi, attrezzature, ecc.) è riconosciuta in capo al Direttore del Dipartimento presso cui il titolare dell'incarico post-doc svolgerà le proprie attività scientifiche, fatte salve diverse disposizioni del programma di finanziamento; il titolare dell'incarico post-doc potrà svolgere le funzioni di tutor di altri incarichi post-doc, di contratti di ricerca, incarichi di ricerca o altre forme contrattuali o borse di studio o ricerca attivati nell'ambito del progetto di cui è responsabile scientifico."

Articolo 2 (Modifica all'art. 12 Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto)

L'art. 12 comma 3 è modificato come di seguito riportato:

"[...]

3. La durata del periodo di prova è pari a un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. La valutazione del periodo di prova compete al Direttore del Dipartimento.

[...]"

Articolo 3 (Modifica all'art. 17 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

All'art. 17 è aggiunto il comma 2:

"2. I titolari di incarichi post-doc autorizzati a svolgere attività assistenziale ai sensi dell'art. 13 o servizi veterinari devono necessariamente disporre di una propria copertura assicurativa per i rischi professionali, anche per omissioni o fatti commessi con colpa grave."

Articolo 4 (Introduzione dell'art. 19-bis Incarichi didattici)

È aggiunto l'art. 19-bis:

1. I titolari incarichi post-doc possono partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi di insegnamento, di tutorato o di formazione linguistica a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, nel limite massimo, cumulativamente inteso, di 120 ore per anno accademico, di cui non più di 60 ore per attività di insegnamento, e previo ottenimento da parte del titolare

Responsabile del procedimento: Michele Menna | e-mail: apos.contrattidiricerca@unibo.it

APOS – AREA DEL PERSONALE | SETTORE SELEZIONE E CONTRATTI

Piazza Verdi, 3 | 40126, Bologna | Italia | tel. + 39 051 2098951 – 2099612



ALMA MATER STUDIORUM | AREA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | DEL PERSONALE

dell'incarico post-doc della relativa autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento sentito il tutor, laddove previsto.”

Responsabile del procedimento: Michele Menna | e-mail: apos.contrattidiricerca@unibo.it

APOS – AREA DEL PERSONALE | SETTORE SELEZIONE E CONTRATTI

Piazza Verdi, 3 | 40126, Bologna | Italia | tel. + 39 051 2098951 – 2099612